

SENATO DELLA REPUBBLICA

—XVIII LEGISLATURA—

Doc. XVI
n. 10

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE CUCCA)

SULLA

QUESTIONE SE IL SENATO DEBBA
PROMUOVERE CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA
POTERI DELLO STATO INNANZI ALLA CORTE
COSTITUZIONALE CON RIGUARDO AGLI ATTI
POSTI IN ESSERE NELL'AMBITO DEL
PROCEDIMENTO PENALE PENDENTE DINANZI AL
TRIBUNALE DI TORINO NEI CONFRONTI
DELL'ONOREVOLE STEFANO ESPOSITO (N.
24047/2015 R.G.N.R.)

—————
Comunicata alla Presidenza il 21 giugno 2022
—————

ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, con riferimento ad una materia di competenza

ONOREVOLI SENATORI.- Con lettera pervenuta l'8 marzo 2022, l'onorevole Stefano Esposito, senatore all'epoca dei fatti, ha sollevato una questione attinente all'articolo 68 della Costituzione, in relazione al procedimento penale n. 24047/2015 R.G.N.R., pendente nei suoi confronti dinanzi al Tribunale di Torino.

In data 10 marzo 2022 il Presidente del Senato ha deferito la relativa questione alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e 135 del Regolamento del Senato.

Con la missiva in esame l'onorevole Stefano Esposito - che ha rivestito la carica di senatore nella XVII legislatura dal 2 marzo 2013 al 22 marzo 2018 - ha segnalato al Senato della Repubblica un indebito utilizzo di intercettazioni di un parlamentare nel procedimento penale n. 24047/2015 R.G.N.R. - n. 19008/2021 R.G. G.I.P., nell'ambito del quale, in data 1° marzo 2022, il Giudice dell'udienza preliminare di Torino, in esito all'udienza preliminare, ha emesso nei suoi confronti il decreto che dispone il giudizio.

Si fa presente che al procedimento *de quo* risultano essere stati riuniti i seguenti ulteriori procedimenti: n. 5194/2017 R.G.N.R. mod. 21, n. 7945/2015 R.G.N.R. mod. 21, n. 23254/2019 R.G.N.R. mod. 21 (già n. 85108/2014 R.G.N.R. mod. 44).

L'onorevole Esposito risulta imputato - unitamente ad altre persone - di diverse fattispecie di reato che vanno dal concorso in turbata libertà degli incanti (articoli 110, 353 del codice penale), alla corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (articoli 81 capoverso, 319 e 321 del codice penale), fino al traffico di influenze illecite (articoli 81 capoverso e 346 *bis* del codice penale).

In particolare, nel ricostruire le varie fasi processuali, l'onorevole Esposito ha riferito che, in data 19 ottobre 2020, gli è stato notificato un avviso con allegato l'elenco delle conversazioni intercettate nei predetti procedimenti, ritenute "rilevanti" dal Pubblico ministero e poste a sostegno delle contestazioni mosse; molte di queste conversazioni (un totale di 126 telefonate) vedrebbero l'onorevole Esposito quale interlocutore nel periodo in cui era senatore della Repubblica. I risultati delle operazioni di intercettazione telefonica sono stati indicati anche nelle fonti prova di cui alla richiesta di rinvio a giudizio del 29 luglio 2021.

L'onorevole Esposito ha rimarcato che, nel corso dell'udienza del 30 novembre 2021, sono state sollevate diverse questioni preliminari inerenti all'utilizzabilità degli atti processuali ed è stato altresì richiesto di dichiarare l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche di cui egli era parte, per violazione dell'articolo 68 della Costituzione e dell'articolo 4 della legge n. 140 del 2003 o, in subordine, qualora ritenute intercettazioni "casuali", di trasmettere gli atti al Senato della Repubblica ai sensi dell'articolo 6 della citata legge, al fine di richiedere l'autorizzazione "successiva"; analoga istanza è stata avanzata con riferimento ad alcuni messaggi *Whatsapp*, intercorsi tra il signor Giulio Muttoni e lo stesso senatore, acquisiti tramite la copia forense dei dati contenuti sullo *smartphone* in uso al primo.

L'onorevole Esposito fa rinvio alle argomentazioni formalizzate dalla sua difesa nella memoria depositata in occasione della stessa udienza del 30 novembre 2021.

Rileva l'onorevole Esposito che in tal sede il Giudice ha tuttavia emesso ordinanza con cui ha affermato la non necessità di decidere anticipatamente rispetto al merito le questioni sollevate, disponendo procedersi oltre nell'udienza preliminare e riservando all'esito ogni decisione in merito.

Nonostante la richiesta sia stata ribadita dalla propria difesa anche all'udienza del 16 febbraio 2022, il 1° marzo 2022 il Giudice per l'udienza preliminare ha emesso il decreto che dispone il giudizio senza provvedere su alcuna delle questioni prospettate ed in particolare sulle questioni dell'inutilizzabilità delle intercettazioni del parlamentare.

Secondo l'onorevole Esposito dagli atti processuali emergerebbe chiaramente che gli inquirenti lo abbiano sin da subito identificato quale membro del Parlamento e quale interlocutore abituale del coimputato Giulio Muttoni.

Con particolare riguardo alle intercettazioni disposte sull'utenza del Muttoni, viene sottolineato che 113 delle 126 conversazioni indicate come "rilevanti" dal Pubblico ministero siano

intercorse con quest'ultimo, persona alla quale egli è legato da un rapporto di amicizia di durata ultraventennale e di pubblico dominio, e quindi facilmente annoverabile quale interlocutore abituale. Inoltre, dall'esame delle intercettazioni "irrilevanti" effettuato dalla difesa dell'onorevole Esposito, parrebbero emergere - fra l'altro nell'ambito di una mera campionatura riferita solo al primo mese di inizio di indagini nei vari procedimenti - oltre 500 contatti tra lo stesso senatore e Giulio Muttoni, dai quali sono state estrapolate le 113 conversazioni poste a fondamento delle imputazioni.

Tali captazioni, effettuate nell'ambito dei vari procedimenti penali, si sarebbero protratte sull'utenza del Muttoni dal febbraio 2015 al marzo 2018, quando l'onorevole Esposito era ancora parlamentare, ad eccezione di brevi periodi di interruzione.

Conclusivamente quindi, secondo l'istante, sia le intercettazioni telefoniche, sia i messaggi *Whatsapp* acquisiti dallo *smartphone* del Muttoni, avrebbero dovuto essere dichiarati inutilizzabili nei suoi confronti in assenza dell'autorizzazione preventiva del Senato della Repubblica, in violazione dell'articolo 68 della Costituzione e dell'articolo 4 della legge n. 140 del 2003; in ogni caso, anche a voler ritenere che le predette conversazioni costituissero il frutto di intercettazioni "casuali", al fine di poterle utilizzare nei propri confronti sarebbe risultata comunque necessaria l'autorizzazione "successiva" del Senato.

A prescindere da eventuali violazioni dei suoi diritti di difesa, l'onorevole Esposito si è rivolto al Senato affinché valuti l'eventuale compromissione delle proprie prerogative ed assuma i provvedimenti che dovesse ritenere opportuni.

Nella seduta del 20 aprile 2022 l'onorevole Esposito è stato audito dalla Giunta e ha contestualmente depositato agli atti una memoria nella quale ha dettagliatamente illustrato tutte le fasi processuali inerenti ai vari procedimenti nei quali sono state disposte ed assunte le intercettazioni *de quibus*, nonché ribadito come la sua difesa abbia ritualmente proposto le eccezioni di inutilizzabilità di tali captazioni per violazione dell'articolo 68 della Costituzione e della legge n. 140 del 2003. Ha quindi concluso precisando che lo scopo della sua segnalazione è quello di rappresentare le violazioni delle prerogative riconosciute dalla Costituzione a tutela delle funzioni parlamentari, nel caso di specie consistite nell'omessa valutazione della natura delle intercettazioni riguardanti un soggetto all'epoca investito di mandato parlamentare (nonostante le plurime sollecitazioni al riguardo) e nell'utilizzo processuale delle stesse intercettazioni - dapprima poste dal Pubblico ministero a fondamento della richiesta di rinvio a giudizio e successivamente utilizzate del Giudice dell'udienza preliminare ai fini dell'emissione del decreto che dispone il giudizio - in assenza di autorizzazione della Camera di appartenenza.

* * *

La Giunta ha affrontato la questione nelle sedute del 22 marzo, del 20 e 26 aprile, nonché del 18 maggio 2022.

In data 20 aprile 2022 l'onorevole Stefano Esposito è stato audito dalla Giunta, depositando ulteriore documentazione relativa al fascicolo processuale con allegato l'elenco delle intercettazioni acquisite senza previa autorizzazione.

Nella seduta del 18 maggio 2022 la Giunta, a maggioranza, ha deliberato di prospettare all'Assemblea l'attivazione nei confronti della competente autorità giudiziaria di un conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale.

* * *

L'articolo 6 della legge n. 140 del 2003, al comma 2, disciplina i casi di utilizzo nei confronti del parlamentare di intercettazioni su utenze telefoniche di terzi, disponendo che lo stesso è subordinato all'autorizzazione della Camera competente alla quale l'autorità giudiziaria deve richiedere l'autorizzazione entro dieci giorni.

A differenza delle intercettazioni telefoniche su utenze intestate ad un membro del Parlamento, disciplinate dall'articolo 4 della stessa legge - per le quali l'autorizzazione va richiesta *ex ante*, ossia anteriormente all'effettuazione delle captazioni - per le autorizzazioni su utenze di terzi l'autorizzazione prevista va chiesta *ex post*, ossia successivamente all'effettuazione della captazione, ove si intenda utilizzare tale mezzo di prova nei confronti di un parlamentare (o di un soggetto che all'epoca dei fatti rivestiva tale *status*).

La Corte costituzionale, nella sentenza n. 390 del 2007 e nelle successive sentenze adottate in merito alle intercettazioni su utenze di terzi non parlamentari, prefigura - nell'ambito del predetto potere autorizzatorio della Camera competente - una valutazione, demandata alla stessa, finalizzata a distinguere le captazioni occasionali, per le quali l'intercettazione del parlamentare riveste carattere fortuito ed imprevedibile, dalle intercettazioni indirette in senso stretto, ossia per le quali la direzione dell'atto di indagine è rivolta fin dal momento della captazione nei confronti del parlamentare. La Consulta evidenzia che l'utilizzo delle captazioni fortuite può essere autorizzato, atteso che per le stesse non può essere in alcun modo ipotizzato un *fumus persecutionis* proprio per l'imprevedibilità delle medesime. Al contrario, l'utilizzo delle intercettazioni effettuate sull'utenza di terzi con lo scopo di intercettare il parlamentare (cosiddette intercettazioni indirette in senso stretto) non può essere autorizzato, atteso che l'autorità al momento in cui vuole captare le conversazioni di un parlamentare su utenze di terzi deve chiederne *ex ante* l'autorizzazione. Precisa la Corte costituzionale (sentenza n. 113 del 2010) che, ove tale scopo sopravvenga mentre si sta indagando nei confronti di terzi e quindi vi sia un mutamento della direzione dell'atto di indagine volto a riguardare anche un parlamentare, l'autorità giudiziaria deve immediatamente interrompere le captazioni e chiedere alla Camera competente l'autorizzazione *ex ante* a proseguire le stesse anche per il futuro.

In definitiva, le intercettazioni indirette in senso stretto vengono equiparate dalla Corte costituzionale alle intercettazioni dirette (ossia effettuate su utenze del parlamentare), atteso che per entrambe l'autorizzazione va chiesta *ex ante*, ossia prima dell'effettuazione.

Tutti gli articolati ragionamenti della Consulta, fin qui evidenziati, presuppongono in modo indubbio che il potere di valutare la fortuità o meno di captazioni su utenze di terzi spetti inequivocabilmente alla Camera competente. La legge n. 140 del 2003 all'articolo 6, comma 2, dispone infatti che l'autorità giudiziaria, ove intenda utilizzare nei confronti del parlamentare intercettazioni effettuate su utenze telefoniche di terzi, rivolga la richiesta alla "*Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento in cui le conversazioni o le comunicazioni sono state intercettate*".

Appare evidente che, mentre per le insindacabilità l'articolo 3, comma 7, della legge n. 140 del 2003 prevede che anche il parlamentare interessato possa investire la Camera in ordine ad una vicenda di insindacabilità delle opinioni espresse, al contrario tale facoltà non è riconosciuta dall'articolo 6 della medesima legge in relazione all'utilizzo delle intercettazioni di comunicazioni, presupponendo tale norma che l'autorità giudiziaria abbia l'onere di investire la Camera competente ove intenda utilizzare nei confronti di un parlamentare un'intercettazione su utenza di terzi.

Ove l'autorità giudiziaria violi il predetto articolo 6 della legge n. 140 del 2003, le conseguenze si manifestano su due piani distinti.

Il primo piano è quello processuale, atteso che il combinato disposto degli articoli 191, 271 e 343 del codice di procedura penale contempla l'inutilizzabilità di prove assunte senza l'acquisizione della necessaria autorizzazione. Tale profilo risulta estraneo alle competenze della Giunta e del Senato e sarà semmai la difesa dell'onorevole Esposito a far valere in ambito processuale tale inutilizzabilità.

Il secondo piano sul quale si manifestano gli effetti di una violazione da parte dell'autorità giudiziaria dell'articolo 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003 è quello del confitto di attribuzioni tra poteri dello Stato. L'utilizzo nei confronti di un parlamentare di intercettazioni su utenze di terzi senza richiedere l'autorizzazione della Camera competente lede infatti un'attribuzione che l'articolo 68 della Costituzione e la sua legge attuativa (la legge n. 140 del 2003) riservano alla Camera competente, ossia preclude l'esercizio del potere autorizzatorio della Camera e viola quindi la prerogativa in questione attraverso tale anomalia decisionale ed operativa.

Nel caso di specie, il decreto di rinvio a giudizio del 1° marzo 2022 viene emesso nei confronti di un parlamentare all'epoca dei fatti (insieme ad altri coimputati) e nelle premesse del decreto in questione le operazioni di intercettazione telefonica sono citate tra le *"fonti di prova"* utilizzate per la decisione.

Da tali circostanze si desume senza ombra di dubbio che il Giudice dell'udienza preliminare ha utilizzato le intercettazioni su utenze di terzi nei confronti dell'onorevole Esposito, senatore all'epoca dei fatti. Diversamente, avrebbe dovuto precisare nella motivazione del decreto che, ai fini del rinvio a giudizio dell'onorevole Esposito, le intercettazioni non erano state utilizzate, ma di tale esclusione non vi è traccia.

Peraltro occorre rilevare che, con provvedimento del 19 ottobre 2020 *"Ad integrazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p. già emesso [...]"*, è stato notificato all'onorevole Esposito dal Pubblico ministero l'elenco delle *"registrazioni o dei flussi indicati come rilevanti"*.

Dall'esame del predetto elenco, si evince che tutte le conversazioni ivi citate, relative all'onorevole Esposito, sono state assunte tra il 3 marzo 2015 (v., nell'ambito del procedimento penale 23254/2019 R.G.N.R. mod. 21, già 85108/2014 R.G.N.R. mod. 44, le conversazioni R.I.T. 205/2015 n. 379 e 398) ed il 20 marzo 2018 (v., nell'ambito del procedimento penale n. 5194/2017 R.G.N.R. mod. 21, la conversazione R.I.T. 311/2017 n. 10236) e sono quindi ascrivibili al periodo in cui egli era senatore (carica che ha rivestito nella XVII legislatura, dal 2 marzo 2013 al 22 marzo 2018).

Ad abundantiam, si rileva che vi è un terzo elemento rilevante, ossia l'eccezione sollevata dal senatore Esposito nel corso dell'udienza preliminare a fronte della quale, in data 30 novembre 2021, il Giudice si espresse nel senso della *"non necessità di decidere anticipatamente rispetto al merito le questioni sollevate"*, disponendo *"procedersi oltre nell'udienza preliminare, e riservando all'esito ogni decisione in merito"*.

Orbene, dagli atti prodotti non emerge alcuna decisione espressa su tale profilo, che comunque, a prescindere dall'eccezione sollevata, è demandato ai poteri esercitabili d'ufficio dal giudice.

* * *

Per i motivi fin qui esposti, la Giunta propone all'Assemblea un conflitto di attribuzione, finalizzato al ripristino della legalità costituzionale violata.

Si precisa infine che in questa fase non ha alcun rilievo la circostanza della fortuità o meno delle captazioni, atteso che tale valutazione dovrà essere effettuata dalla Giunta e dal Senato solo ove la Corte costituzionale avrà annullato il decreto di rinvio a giudizio e conseguentemente l'autorità giudiziaria avrà trasmesso a questo ramo del Parlamento la richiesta di autorizzazione all'utilizzo. Solo in tale futuro frangente il Senato, nell'esercizio del potere autorizzatorio ad esso spettante (attivato, come prescrive l'articolo 6 della legge n. 140 del 2003, su iniziativa dell'autorità giudiziaria), potrà valutare la direzione dell'atto di indagine e conseguentemente l'occasionalità o meno delle captazioni.

Attualmente la lesione da parte dell'autorità giudiziaria di tale attribuzione preclude la possibilità di effettuare la predetta valutazione, che il Senato può compiere solo su richiesta della stessa autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003.

CUCCA, *relatore.*